

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3501 del 10/07/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA LEONI ITALY S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA BREDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3669 del 10/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA LEONI ITALY S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA BREDA.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- la D.D. n. 1563 del 27.7.2011 con cui la Provincia di Piacenza ha rinnovato alla ditta LEONI SILITHERM S.r.l. (COD. FISC. 00750140337) - ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs 152/2006 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività produzione cavi elettrici speciali svolta in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), via Breda; detta autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Monticelli d'Ongina con provvedimento unico n. 10061 del 8.8.2011;
- la D.D. n. 244 del 12.2.2014 con cui è stata disposta la conferma in capo alla ditta LEONI ITALY srl dell'autorizzazione concessa alla LEONI SILITHERM S.r.l.
- l'istanza della Ditta **LEONI ITALY S.R.L.** (C.F. 06024620012), trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) con nota n. 2408 del 21.2.2018 (prot. Arpae n. 2824 del 21.2.2018) per l'attività di "produzione di cavi elettrici speciali isolato con silicone" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni a seguito di modifica della situazione emissiva dello stabilimento;
  - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 6780 del 22.5.2018 (prot. Arpae n. 8206 del 22.5.2018);

**PRESO ATTO** che:

- la modifica riguardante le emissioni in atmosfera consiste nell'aumento delle ore di funzionamento da 16 a 24 h/d, con aumento della quantità delle materie prime impiegate, e nella realizzazione di una nuova emissione convogliata (E5) derivante dai forni di vulcanizzazione (sono previste 8 cappe di aspirazione), precedentemente diffusa nel reparto estrusione; le macchine di vulcanizzazione possono essere in funzione anche non contemporaneamente ed ogni linea è dotata di una valvola di apertura/chiusura che si apre nel momento in cui la linea è in funzione;
- sono presenti impianti termici civili con potenza complessiva tale da farli rientrare nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06E, impianti che, quindi, non sono soggetti ad autorizzazione,
- viene dichiarato che saranno presenti solo acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura;

## **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole espresso dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota del 12.6.2018 (prot. Arpae n. 9472 del 13.6.2018), relativamente alle emissioni in atmosfera e per quanto attiene l'impatto acustico;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale dell'ARPAE con nota n. 10249 del 26.6.2018;
- parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza formulato con nota n. 62512 del 29.6.2018 (prot. Arpae n. 10459 del 2.7.2018), con la quale si fa presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

## **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LEONI ITALY S.R.L. (C.F. 06024620012)** - avente sede legale in Comune di Felizzano (AL), Strada Padana 10 Oves n. 17/19 - tper l'attività di "produzione di cavi elettrici speciali isolato con silicone" svolta nello stabilimento sito in Comune di Monticelli d'Ongina via Breda n. 136. (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E01 PREPARAZIONE MESCOLE**

Portata massima	3800 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
di cui SiO <sub>2</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E02 TALCATURA CAVI**

Portata massima	3800 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E03 TALCATURA CAVI**

Portata massima	2900 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E04 CONFEZ./TALCATURA CAVI**

Portata massima	2700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E05 VULCANIZZAZIONE**

Portata massima	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Aldeide formica	2 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle emissioni convogliate, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - o UNI 10568 per la determinazione della **Silice libera cristallina**;
  - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili (espressi come Ctot)**
  - o EPA TO -11A per la determinazione dell'**aldeide formica**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui all'emissione E5 è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- h) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui all'emissione E5 è fissato a sette mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'**emissione E5** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni richiamate nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**